



10437/15

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| Aniello Nappi | - Presidente - | Sent. n. sez. 119 |
| Alfredo Guardiano | | CC - 28/01/2015 |
| Paolo Micheli | - Relatore - | R.G. N. 50789/2014 |
| Giuseppe De Marzo | | |
| Angelo Caputo | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

avverso l'ordinanza emessa il 22/10/2014 dal Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Il quale ha chiesto l'accoglimento
del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. In relazione al sequestro preventivo dell'azienda e delle quote di s.r.l., disposto nella ritenuta sussistenza di gravità indiziaria quanto a delitti di bancarotta afferenti il fallimento della s.p.a., dichiarato nel dicembre 2009, il Tribunale di Roma emetteva in data 22/10/2014 l'ordinanza

indicata in epigrafe, conseguente ad un appello presentato da
legale rappresentante della s.r.l., avverso un provvedimento di rigetto
dell'istanza di revoca del sequestro *de quo*. Il Tribunale - dato atto della
pregressa conferma della misura cautelare reale in sede di riesame, con rigetto
da parte di questa Corte del successivo ricorso presentato anche dal suddetto
- evidenziava come il 30/11/2007 fosse stato stipulato fra le due
società un contratto di collaborazione, risoltosi nel conferimento alla del
diritti di esclusiva sul marchio registrato , di proprietà della DSI (con
annessi brevetti, licenze, *software* e con il passaggio alla di dipendenti della
) , per la durata di cinque anni, senza che il compendio aziendale sia stato più
restituito allo scadere del rapporto, né versato alla o comunque acquisito al
fallimento, il corrispettivo contrattualmente convenuto di € 20.000,00 mensili». Ulteriore
fattispecie distrattiva era indicata con riguardo alla somma di € 55.200,00, corrisposta dalla
alla «per una oscura attività di
"pianificazione e realizzazione dell'architettura relativa all'infrastruttura", in
realtà mai avvenuta».

Ricordato il già evidenziato giudicato cautelare, e che vi erano stati
provvedimenti sia coercitivi che interdittivi anche in tema di libertà personale, il
Tribunale di Roma ribadiva che le condotte sopra riportate si inserivano
senz'altro in un piano di progressivo svuotamento delle risorse della società
fallita, anche tenendo conto delle scansioni cronologiche della vicenda (il
contratto in questione aveva preceduto di pochi mesi la richiesta della di
ammissione al concordato preventivo): inoltre, si sottolineava la circostanza che
il marchio di cui all'esclusiva conferita aveva un valore prossimo a 1.500.000,00
euro, come da consulenza tecnica esperita, e che la sostanziale cessione del
sotteso ramo di azienda realizzata attraverso il contratto di *business partnership*
era dunque avvenuta dietro il corrispettivo di un canone mensile da ritenere
esiguo. Veniva infine sostenuta la irrilevanza delle più recenti acquisizioni
curate nell'interesse del Pettinari, sotto la forma di indagini difensive, volte a
dimostrare che la era stata sempre e solo un *call center*, mancando delle
strutture e del *know how* necessari al fine di una autonoma produzione di beni
recanti il marchio suddetto: nella contraria prospettiva, rimaneva comunque
dirimente il dato inequivoco della mancata acquisizione al fallimento dei beni e
dei corrispettivi sopra ricordati.

2. Propone ricorso per cassazione, che affida a tre motivi, il difensore del

2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta inosservanza ed erronea
applicazione di legge penale e della disciplina di cui agli artt. 391-*bis* e segg. del




codice di rito, rilevando come - in ragione delle nuove prove dedotte - il Tribunale avrebbe dovuto ritenere l'insussistenza del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*. A fronte delle suddette, ulteriori emergenze, sarebbe infatti stato necessario rivalutare l'affermazione (non corrispondente al vero) con cui i giudici di merito si erano limitati a prendere atto che la s.r.l. provvedeva a commercializzare il marchio ' ' ed alcuni software esclusivi, considerata dimostrativa dell'avvenuta cessione di un ramo di azienda: al contrario, nella fattispecie concreta si era realizzata una mera cessione temporanea della licenza d'uso di quel marchio.

Il Tribunale di Roma, infatti, non avrebbe spiegato perché gli elementi acquisiti all'esito dell'attività di Investigazione difensiva assumerebbero valenza inferiore rispetto ai dati indiziali forniti dal P.M., a fronte della evidente contrapposizione probatoria che deriva dai suddetti *nova*; mentre, sul piano logico, sarebbe priva di significato l'osservazione che al fallimento della s.p.a. non risultano acquisiti i beni oggetto del contratto con la e del corrispettivi che quest'ultima avrebbe dovuto versare, in quanto la aveva interrotto la produzione dei dispositivi antifurto di cui al contratto concluso fra le parti (essendosi già insediato, come cessionario di azienda, altro soggetto giuridico) e dunque «la non poteva che sospendere il versamento dei corrispettivi pattuiti». Né, essendosi perfezionata solo una cessione temporanea della licenza d'uso del marchio, sarebbe stata concretamente ipotizzabile una restituzione di beni: a riguardo, circa la natura giuridica ed effettiva del rapporto negoziale fra la e la la difesa richiama le varie deposizioni dei soggetti da ultimo escussi, concordi nel rappresentare che tra le due società non vi era mai stata alcuna confusione di ruoli (la prima operando nella progettazione di sistemi antifurto e la seconda come centrale operativa e *call center*).

2.2 Con il secondo motivo, nell'interesse del ricorrente si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2555 e 2573 cod. civ., ancora riguardo la confusione in cui sarebbero incorse le decisioni di merito tra le ipotesi di cessione di un ramo d'azienda e cessione temporanea della licenza d'uso di un marchio.

All'atto di impugnazione viene allegata una copia del contratto di *business partnership* del 30/11/2007, e la difesa elenca analiticamente le caratteristiche che la regolamentazione dei rapporti fra i contraenti dovrebbe avere perché si possa parlare di cessione di ramo d'azienda (tra cui la necessità che quanto trasferito consista in una realtà produttiva autonoma), per giungere alla conclusione - anche in base alle indicazioni della giurisprudenza civile di legittimità - che «si deve ravvisare una cessione di azienda soltanto nel caso in cui sussista una cessione di beni strumentali, atti nel loro complesso e nella loro




interdipendenza all'esercizio dell'Impresa». Ergo, mentre si può cedere un ramo d'azienda quando l'oggetto del contratto riguardi un servizio dotato di autonomia propria, anche sul piano delle strutture e del personale, tale da consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale *in continuum* da parte del cessionario, deve invece richiamarsi l'art. 2573 cod. civ. in caso di trasferimento o concessione in licenza, in tutto od in parte, ovvero per la totalità o meno dei prodotti e servizi per i quali sia stato registrato, del solo marchio: ciò indipendentemente dal *nomen iuris* risultante dall'atto formalmente intervenuto, tanto più che secondo l'attuale quadro di riferimento normativo la cessione od il trasferimento del marchio può avvenire anche senza la contestuale cessione dell'azienda o di un ramo di questa. In definitiva, la tesi della difesa è che attraverso il contratto del 30/11/2007 non venne affatto perfezionata una cessione di azienda o di ramo di azienda, né conseguentemente realizzata alcuna distrazione; la s.r.l., da parte sua, non era obbligata a restituire il marchio " ", vantandone soltanto la licenza d'uso temporanea, e non avendo alcuna struttura organizzativa idonea alla produzione in autonomia di apparati di antifurto satellitare.

2.3. Il terzo ed ultimo motivo si riferisce a presunte carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata, per non avere tenuto conto degli elementi di cui ad una relazione curata dall'amministratore giudiziario della s.r.l., versata in atti. Il Tribunale, già in occasione delle precedenti decisioni, aveva infatti rilevato come dal bilancio al 31/12/2011 risultassero per la stessa perdite nella misura per 319.000,00 euro, non ripianate da nuovi versamenti; si era trattato però di un vistoso errore materiale, atteso che le perdite reali erano pari solo a 319,00 euro, tanto che l'amministratore giudiziario aveva evidenziato, nella relazione depositata il 18/06/2014, che la società era da ritenersi sana. Detto contributo risulta minimizzato dai giudici di merito, sull'apodittico presupposto che la situazione economico-finanziaria della s.r.l. sarebbe irrilevante, quando invece proprio su tale valutazione avrebbe dovuto innestarsi il giudizio circa la concretezza ed attualità dell'eventuale - e per la difesa insussistente - *periculum in mora*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Innanzitutto, come opportunamente segnalato dal Tribunale di Roma, nella fattispecie concreta risulta essersi già formato il cosiddetto giudicato cautelare, in virtù della sentenza di questa stessa Sezione (n. 29252 del 18/04/2014) che



ebbe a rigettare il ricorso per cassazione presentato avverso l'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale ex artt. 309 e 324 del codice di rito: dalla motivazione della pronuncia appena ricordata, peraltro, si evince come la difesa avesse sollevato censure di carattere processuale, lamentando in particolare il difetto del *fumus boni iuris* non già sulla base di una dedotta inconsistenza degli elementi indiziari acquisiti, quanto per la presunta inutilizzabilità degli stessi, invocata sotto vari profili.

Ciò posto, è necessario ricordare che la preclusione derivante dal giudicato cautelare può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini anche se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva (v. Cass., Sez. V, n. 5959 del 14/12/2011, Amico). In astratto, tale carattere ben avrebbe potuto riconoscersi ai contributi dei soggetti da cui provengono le dichiarazioni raccolte dalla difesa ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen., ma deve prendersi atto che il Tribunale di Roma - senza in alcun modo segnalare che quegli elementi dovessero intendersi *ex se* minusvalenti rispetto a quelli offerti dal Pubblico Ministero - ha correttamente evidenziato che quelle allegazioni non potevano valere a smentire quanto già accertato in termini obiettivi.

Infatti, pure ammettendo che la s.r.l. avesse continuato ad operare come semplice *call center*, e che poteva ritenersi non disponesse della tecnologia necessaria per l'utilizzo o la commercializzazione di prodotti recanti il marchio , rimanevano pacifiche alcune circostanze sottolineate dai giudici di merito, tanto da risultare ancora oggi non confutate dalla difesa: come si legge a pag. 2 dell'ordinanza impugnata, era stato accertato che la s.r.l. aveva continuato ad offrire in vendita sul proprio sito *web* alcuni sistemi satellitari di proprietà industriale della e ciò fino ad almeno il febbraio 2013; inoltre, cinque lavoratori della formalmente licenziati, erano stati subito dopo assunti dalla realizzandosi così di fatto - contestualmente alla presunta cessione della licenza d'uso del marchio - un trasferimento di risorse idoneo a far intendere concretizzata una vera e propria cessione di ramo d'azienda.

Quanto infine al terzo motivo di censura, vero è che «i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali, dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri e meno invasivi strumenti cautelari» (v., da ultimo, Cass., Sez. V, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv 254712); un'eventuale ipotesi di carenza di motivazione nel senso appena indicato, tuttavia, avrebbe dovuto riguardare il provvedimento dispositivo della



Handwritten notes and markings on the right margin, including a vertical line and several checkmarks or initials.

misura, e non essere invocata in sede di appello ex art. 310 del codice di rito avverso la successiva ordinanza con cui si rigettava la richiesta di revoca del sequestro. Né la difesa, peraltro, aveva sollecitato il Gip - con la richiesta *de qua* - a valutare specifici elementi indicativi della sopravvenuta possibilità di adottare strumenti cautelari di minor rigore.


Sotto il diverso profilo della sussistenza del *periculum in mora*, deve rilevarsi che l'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata non si fonda sulla prospettiva che il ritorno dell'azienda e delle quote della nella disponibilità del ricorrente possa determinare un'eventuale dispersione di quelle risorse, in ragione di un ipotizzato stato di insolvenza o di generica difficoltà della società: il Tribunale ritiene invece che i beni *de quibus* possano - essendo stati utilizzati per commettere i reati già contestati - venire impiegati per agevolare la reiterazione, e siano comunque confiscabili. Ergo, la circostanza che dal bilancio della s.r.l. non risultassero le perdite erroneamente sottolineate all'atto del provvedimento dispositivo della misura si palesava del tutto irrilevante.

P. Q. M.


Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/01/2015.

Il Consigliere estensore
Paolo Micheli



Il Presidente
Aniello Nappi



| |
|--|
| DEPOSITATA IN CANCELLERIA |
| add: 11 MAR 2015 |
| IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camela Lenzise |

